

N. R.G. 90/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero R.G. 90/2023 avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Bruno Ruberto** (C.F. RBRBRN89D08I874G) con ricorso depositato in data 20.3.2023, pronuncia la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata ex art 68 co. 2 CCII del gestore della crisi Avv. Corrado Sideri;

ritenuta la propria competenza, atteso che il ricorrente risiede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona, ossia in Verona, Via Nichesola n. 7;

considerato che, come già indicato nel provvedimento di ammissione del 26.9.2023, va riconosciuta al ricorrente la qualità di consumatore (con conseguente sua legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo allo stesso la condizione di sovraindebitamento;

rilevato che la proposta, come da ultimo modificata a seguito di interlocuzione con il Tribunale e delle note integrative in data 30.10.2023, prevede la destinazione ai creditori, entro 5 anni dall'omologa, dell'importo complessivo di € 40.556,00, derivante per € 39.000 da quote del reddito mensile di € 650 ciascuna e per € 1.556 dall'accredito ricevuto da Intesa San Paolo; con tali risorse saranno soddisfatti: la spesa per l'OCC (prededucibile ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) pari ad € 3.485,29 integralmente; il credito dell'advisor legale nella misura dell'86% (ossia per € 3.130,40 su un preventivo di € 3.640); gli altri crediti, tutti di natura chirografaria, nella misura del € 47,8765% (ossia per € 33.940,31 su un debito residuo totale di € 69.730 al novembre 2023);

rilevato che con provvedimento del 26.9.2023 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69 co. 1 CCII – il ricorrente è stato ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;



rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70 co. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 2.11.2023 apposita relazione, con la quale ha dato atto che sono pervenute osservazioni solo da parte del creditore Prestitalia S.p.A., la quale in sintesi (i) ha eccepito la carenza del presupposto di ammissibilità del piano di cui all'art. 69 CCII per avere il debitore determinato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave e mala fede (in quanto i contratti con Prestitalia sono stati sottoscritti dal ricorrente dopo che gli era già stata diagnosticata la patologia della ludopatia e in quanto lo stesso non avrebbe dichiarato l'esistenza di altri finanziamenti in corso); (ii) ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sul presupposto che la delegazione di pagamento che assiste il credito di Prestitalia persisterebbe nell'ambito della diversa procedura di liquidazione controllata e che nulla è stato disposto nel piano in ordine al TFR maturato dal ricorrente; (iii) ha contestato la quantificazione del fabbisogno familiare mensile del nucleo del ricorrente in € 2.451,85 perché eccessiva e la durata della procedura circoscritta a soli cinque anni;

considerato che la contestazione del creditore circa la non convenienza del piano è infondata, poiché muove dall'erroneo presupposto che nella procedura di liquidazione controllata sopravviverebbe la delegazione di pagamento concordata prima dell'apertura della procedura, a differenza di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, CCII per il piano del consumatore;

considerato che infatti, come già chiarito in altri precedenti di questo Tribunale (v. Trib. Verona 20.9.2022, in dirittodellacrisi.it), nella procedura di liquidazione controllata è inopponibile la cessione del quinto dello stipendio concordato quale forma di adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di finanziamento stipulato prima dell'apertura della procedura (ipotesi alla quale è pienamente assimilabile quella della delegazione di pagamento), posto che -) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; -) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; -) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura



liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 170, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);

considerato che quindi nel caso di specie va ribadito che la proposta assicura a tutti i creditori un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto prevede: 1) l'apprensione di quote di reddito per un periodo di tempo ben superiore a quello in cui le medesime quote di reddito potrebbero essere acquisite nella liquidazione controllata (tenuto conto delle indicazioni sulla durata di tale procedura ricavabili da Corte Cost. n. 6/2024) e per un importo non inferiore a quello che sarebbe devoluto nell'ambito di tale procedura (in ragione della congruità delle spese di mantenimento esposte per un nucleo familiare formato da due adulti e un minore); 2) minori spese rispetto alla procedura di liquidazione controllata, non essendo necessaria la nomina di un liquidatore;

considerato che l'omessa considerazione tra le risorse del piano del TFR ad oggi maturato dal ricorrente appare corretta e non censurabile, sia in ragione delle considerazioni sopra svolte circa l'inopponibilità della delegazione di pagamento nella procedura di liquidazione controllata, sia in ragione del fatto che il piano presuppone (evidentemente) la continuazione dell'attività lavorativa del ricorrente e che pertanto, in costanza di rapporto, il credito da TFR risulta non esigibile;

considerato che sussiste il requisito della meritevolezza, ai sensi dell'art. 69 co. 1 CCII, posto che: -) il gestore della crisi ha verificato le conseguenze della dipendenza da gioco del ricorrente, accertando la destinazione dei pagamenti nel tempo; -) il ricorrente ha dimostrato, tramite documentazione di provenienza dell'ASL Catanzaro (certificato del 14.3.2022) e dell'ULSS 9 (certificati del 30.5.2022, 13.9.2022 e 17.11.2022), che è affetto da ludopatia e per questo segue percorsi di recupero; -) tale patologia, evidentemente risalente al periodo precedente l'inizio terapeutico, appare idonea a far considerare non colpevole l'indebitamento che ha contribuito a determinare, tanto più ove si considerino le successive iniziative poste in essere dallo stesso ricorrente per porvi rimedio; -) la predetta patologia, in quanto strettamente connessa con la condotta censurata in capo al ricorrente, vale anche ad escludere un profilo di colpevolezza nell'omessa segnalazione, all'atto della stipula, dell'esistenza di altri rapporti di finanziamento in corso. Si osserva infine che la giurisprudenza citata dal creditore non è pertinente al caso in esame, atteso che fa riferimento a fattispecie concrete in cui



non ricorrevano, come nella specie, cause specifiche di esclusione della colpevolezza di stampo patologico;

considerato che il piano è anche concretamente fattibile, poiché che il ricorrente è lavoratore dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quinquennio, la quota di reddito su indicata;

ritenuto che, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70 co. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

considerato che i pagamenti intermedi in esecuzione del piano dovranno essere eseguiti con cadenza almeno semestrale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71 co. 1 CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 co. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 co. 1 lett. a CCII), il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di € 3.485,29 concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

P.Q.M.

Visto l'art. 70 co. 7 CCII,

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Bruno Ruberto** (C.F. RBRBRN89D08I874G), come da ultimo precisata nella memoria del ricorrente 30.1.2023;

DISPONE

pagina 4 di 5



che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;

DISPONE

che il **debitore** che ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva;

DISPONE

che il **gestore della crisi**:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2024) relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 28.2.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
rif. n. 2/2024 Ristrutturaz.Debiti Consumatore CCI
Verona, 29/02/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Armenio*)
Luve



